

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 34858 del 13/12/2023 (Rv. 669678 - 01)

Delazione dell'eredità' (chiamata all'eredita') - patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) - Donazione sottoposta a condizione sospensiva di premorienza del donante - Divieto di Patti successori - Differenze - Validità - Condizioni - Fattispecie.

La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento, con conseguente attualità dell'attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte; pertanto, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l'irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante, e non dalla maggior o minore probabilità del verificarsi dell'evento condizionante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità di una donazione di quote societarie con clausola di premorienza del donante realizzata da un soggetto in fase di malattia terminale e al quale restavano solo pochi mesi di vita).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 34858 del 13/12/2023 (Rv. 669678 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0458, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_1353